

A seguito di tale censimento nobiliare Leone XII col Motuproprio 21 dic. 1827 (art. 214-225) ordinò che tutte le città dello Stato pontificio, le quali godessero e avessero sempre goduto il privilegio della nobiltà generosa o locale, lo conservassero, e dichiarò riconosciute, in amendue i ceti, nobile e civico, quelle persone e famiglie che allora v'erano ascritte, dettando norme per le ulteriori concessioni del privilegio della nobiltà locale a quelle città che ancora non ne godessero e per le nuove ammissioni di famiglie e persone nei due ceti suddetti.

Il chirografo 2 maggio 1853 di Papa Pio IX sancì nuove disposizioni per l'aggiornamento dell'Albo dei nobili romani e per la concessione della nobiltà personale e della cittadinanza romana.

NAPOLI.

La legislazione nobiliare napoletana è tra le più antiche e complesse. Essa si riferiva prevalentemente ai feudi, e per questa parte riteniamo inutile farne particolareggiata menzione, essendo stata la feudalità, con tutte le sue attribuzioni, abolita dalla legge 2 agosto 1806 di Giuseppe Bonaparte, che il restaurato Governo Borbonico confermò colla legge 2 dicembre 1816 di Re Ferdinando IV.

Questa legge eversiva della feudalità aveva, però, conservata la nobiltà ereditaria e radicati i titoli negli « attuali possessori, trasmissibili in perpetuo con ordine di primogenitura, e nella linea collaterale fino al quarto grado ».

Maggiore importanza pratica anche d'attualità ha invece tutta la ricca e minuziosa legislazione concernente la nobiltà che spettava agli ascritti ai cosiddetti « SEDILI » nobili delle città del Regno e che era una nobiltà d'ufficio. Notevoli sono al riguardo le Prammatiche 9 ottobre 1581 di Re Filippo II^o, 15 giugno 1742 di Carlo III^o e, più specialmente, il R. Dispaccio 25 gennaio 1756 di Carlo VII^o di Borbone, che distingueva la nobiltà in 3 classi, come appresso :

« La prima classe consiste nella nobiltà che chiamano generosa : e si verifica allorquando nella conti-